

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

BENESSERE ANIMALI DA REDDITO - INFORMAZIONI AGLI ALLEVATORI
(rev. 11/2025)

I veterinari ufficiali hanno il compito di tutelare il benessere degli animali allevati verificando che gli operatori osservino le disposizioni vigenti e le indicazioni sulle corrette pratiche di allevamento.

Per garantire il benessere animale, gli allevatori devono allevare gli animali tenendo conto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Le buone prassi per il benessere degli animali non solo riducono inutili sofferenze, ma contribuiscono anche a rendere gli animali più sani e a ridurre il consumo di antibiotici che spesso sono utilizzati per sopprimere a pratiche zootecniche scorrette.

Inoltre il Trattato di Lisbona del 2009 ha riconosciuto esplicitamente che gli animali sono esseri senzienti e che l'UE e i suoi Stati membri hanno la responsabilità da un punto di vista etico di prevenire maltrattamenti, dolore e sofferenza.

Il benessere degli animali destinati alla produzione degli alimenti dipende in larga parte da come vengono gestiti dall'uomo. Sono numerosi i fattori che possono influire sul loro benessere: ad esempio lo spazio a disposizione e la densità dei capi, il tipo di stabulazione e le zone di riposo, le condizioni di trasporto, i metodi di stordimento e di macellazione, le mutilazioni come il taglio della coda nei suini.

Le regole a garanzia del benessere animale discendono da norme comunitarie e da conseguenti norme nazionali; tali norme possono essere di carattere generale (dette norme orizzontali), oppure a carattere specie specifico (dette norme verticali) che sono più dettagliate e tengono conto delle esigenze particolari della specie a cui si riferiscono. Di seguito si elencano le principali norme che regolano il benessere animale con la modulistica per eventuali richieste previste per gli allevatori.

Norme orizzontali:

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 146

"Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

REGOLAMENTO (CE) n. 1/2005 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

(Si veda capitolo specifico)

Norme verticali:

VITELLI

- *DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"*

SUINI

- *DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"*

- *RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/336 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda*

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Gli allevatori di suini che, in deroga, intendono continuare temporaneamente a detenere animali con la coda tagliata e/o praticare il taglio della coda, fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dal *D.lgs 122/2011* e dal *D.lgs 146/2001* e la presenza in allevamento di almeno un gruppo di animali con la coda non tagliata, devono individuare un percorso gestionale e/o strutturale migliorativo delle condizioni di allevamento, con particolare riferimento a quelle finalizzate a prevenire fenomeni di morsicatura della coda.

Con la presente, in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Regione Piemonte, si trasmettono le indicazioni operative per la presentazione della richiesta di deroga, nel caso in cui sia impossibile evitare la pratica del taglio coda in allevamento.

Si riportano, qui di seguito, i requisiti richiesti per la presentazione dell'istanza:

- 1) l'allevamento deve essere in regola con l'autovalutazione, che ha validità di 12 mesi e che deve essere stata inserita nel sistema Classyfarm dal Veterinario libero professionista incaricato e rinnovata annualmente;
- 2) l'autovalutazione deve dimostrare che l'allevamento è in possesso di tutti i requisiti almeno migliorabili (quindi nessuno deve essere valutato come "insufficiente");
- 3) deve essere stata condotta una sperimentazione con l'introduzione di suini a coda integra, che deve essere indicata nella richiesta specificando data, numero di animali, esito (allegando una breve descrizione);
- 4) negli allevamenti che introducono suini a coda tagliata a causa della difficoltà a reperire suini a coda integra, dovrà essere presente la documentazione prodotta dal fornitore e corredata di motivazioni adeguate (prove scritte di diniego, costi, ecc.); tale documentazione dovrà essere resa disponibile all'Autorità Competente da parte dell'allevatore nel corso dei sopralluoghi in azienda.

Per richiedere la deroga l'allevatore dovrà presentare l'istanza al Servizio veterinario utilizzando la documentazione scaricabile nella sezione "Veterinario aziendale" del sito **Classyfarm** (link <https://www.classyfarm.it/index.php/vet-aziendale-it>) :

- Benessere taglio coda Modulo autorizzazione;
- Richiesta di deroga al mozzamento di una parte della coda negli allevamenti suini;
- Esempio di certificato veterinario per la richiesta di mozzamento della coda;
- Piano mozzamento coda, modulo fornitura suini.
-

La presenza in allevamento di soggetti caudotomizzati senza la documentazione sopra riportata o con documentazione scaduta o incompleta costituirà non conformità maggiore e pertanto sanzionabile ai sensi dell'Art. 8 del *D.lgs 122/2011*.

OVAIOLE

- DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2003, n. 267 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/04/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento"
(Si veda modulo: *Allevamento ovaiole istanza DLgs_267_2003*)

BROILER

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

- *DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2010, n.181 "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne"*

- *DM 4 febbraio 2013 Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181.*

La densità di allevamento dei broiler (polli da carne) non può superare i 33 kg/m² nello spazio a disposizione dell'allevamento. Tuttavia, è possibile derogare a questo limite, raggiungendo fino a 39 kg/m², a condizione che vengano rispettati specifici requisiti ambientali previste dagli allegati I e II del D. Lgs 181/2010. Le aziende che vogliono richiedere la deroga devono fornire alla autorità competenti documentazione specifica relativa all'azienda e alle attrezzature utilizzate.

In caso di richiesta di deroga alla densità di allevamento superiore a 33 Kg/m² di peso vivo di cui all'art. 3 comma 2 del D. Lgs 181/2010 dovrà essere presentata formale “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA” all'Azienda Sanitaria Locale per il tramite dei SUAP territorialmente competenti.

(Si veda modulo: *Istanza deroga densità broilers DLgs_181_2010*)

Per la valutazione in autocontrollo del benessere animale riferito all'allevamento di bovini, suini, ovini \ caprini, avicoli e conigli consultare i manuali al link <https://www.classyfarm.it/index.php/vet-aziendale-it>

Al ricevimento delle istanze viene rilasciata la nota di addebito dei diritti sanitari previsti con l'indicazione degli importi e descrizione della prestazione ai sensi del *Decreto Legislativo n. 32/2021*.

Per richieste di chiarimenti è possibile contattare:

Referente di settore: Dr.ssa De Mauri Elisa: telefono 0161 593039
Email: elisa.demauri@aslvc.piemonte.it

Segreteria Area C: 0163 426842
E mail: vetec@aslvc.piemonte.it

Responsabile S.S.D. Veterinario Area C
Dr. Bossi Dario
Telefono 0163 426845